

Attività relative alle capacità di stoccaggio finanziate nell'ambito delle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130

Nel 2013 sono proseguite le attività previste dal decreto legislativo n. 130/10, che ha introdotto, in luogo dei c.d. "tetti antitrust", nuove misure volte a incrementare la concorrenzialità nel mercato del gas naturale mediante il potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio a favore di soggetti industriali e termoelettrici.

In particolare, anche per il 2013 i soggetti industriali che finanziano la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio hanno potuto usufruire delle c.d. "misure transitorie/stoccaggio virtuale", ossia delle disposizioni che anticipano, in forma virtuale, benefici equivalenti a quelli che si avrebbero qualora la capacità di stoccaggio finanziata fosse già operativa (art. 9 del decreto legislativo n. 130/10). Tale meccanismo è previsto fino alla progressiva entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio, e comunque non oltre il 2015.

Per il servizio fisico di stoccaggio virtuale per l'anno termico 2014-2015, con la delibera 30 gennaio 2014, 22/2014/R/gas, l'Autorità ha definito i corrispettivi massimi relativi all'obbligo di offerta nelle procedure di selezione degli stoccatori virtuali, per un quantitativo minimo pari al 50% del servizio, da approvvigionare al soggetto che aderisce all'attuazione delle misure di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10 (Eni).

Nel marzo 2014 si sono svolte le procedure di assegnazione a mercato della capacità di stoccaggio gas per il 2014-2015, prevista dal decreto legislativo n. 130/10. Sono stati ceduti 2.206.480 GJ, contro i 9.240.210 GJ offerti, a un prezzo medio di 0,251671 €/J.

Monitoraggio dei mercati all'ingrosso

Con la delibera 28 giugno 2013, 284/2013/R/gas, l'Autorità ha integrato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, di cui alla

delibera 28 ottobre 2009, ARG/gas 161/09, al fine di razionalizzare la raccolta delle informazioni oggetto degli obblighi informativi previsti in capo alle imprese di trasporto, stoccaggio e rigassificazione e al GME. Tale intervento si inserisce nel percorso di rafforzamento delle attività di monitoraggio già in corso, con l'obiettivo di pervenire a un monitoraggio stabile e accurato del grado di sicurezza e di concorrenza del mercato del gas naturale, sia a livello nazionale, sia a livello sovranazionale.

L'Autorità svolge attività di monitoraggio anche attraverso specifiche istruttorie; tra queste, particolare rilievo merita l'istruttoria conoscitiva, avviata con la delibera 7 agosto 2013, 364/2013/E/gas, sulla struttura di costo del mercato della vendita al dettaglio del gas naturale per l'anno termico 2013-2014. Gli esiti dell'istruttoria, che è stata chiusa con la delibera 20 febbraio 2014, 67/2014/E/gas, sono riportati nel Capitolo 5 (vedi il paragrafo "Indagini e misure imposte per la promozione della concorrenza").

Monitoraggio del mercato al dettaglio

La delibera 3 novembre 2011, ARG/com 151/11, definisce, come evidenziato nel precedente Capitolo 2, il sistema di monitoraggio *retail* con riferimento sia al settore elettrico, sia al settore del gas naturale. L'analisi delle medesime informazioni per entrambi i settori risulta infatti particolarmente rilevante nell'ambito della filiera in cui le attività svolte nei confronti dei clienti finali sono le medesime.

Relativamente all'identificazione dei soggetti obbligati alla rilevazione dei dati relativi all'anno 2013, per il settore gas risultano 53 distributori e 55 venditori; di questi ultimi, solo sei sono monofornitura, mentre i rimanenti vendono sia energia elettrica, sia gas naturale.

Le risultanze dell'indagine conoscitiva dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, riportate nella delibera 7 agosto 2013, 366/2013/E/com, sono riferite anche al mercato del gas naturale e sono riportate nel Capitolo 5.

PAGINA BIANCA

4.

Tutela
dei consumatori
ed efficienza
energetica
negli usi finali

Tutela dei consumatori

Gli interventi di regolazione riferiti alle attività di vendita al dettaglio nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale possono suddividersi in interventi rivolti specificamente alla regolazione dei regimi di tutela e in interventi destinati, più in generale, a migliorare il corretto funzionamento dei meccanismi del mercato, al fine di promuoverne la concorrenza.

Nel 2013, l'attività svolta dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per la regolazione dei regimi di tutela ha riguardato con prevalenza il settore del gas naturale, con l'avvio e il completamento della riforma delle condizioni economiche e,

al contempo, l'integrazione della disciplina del servizio di *default*, necessaria per fornire un quadro certo circa le modalità di trattamento dei prelievi effettuati non imputabili a un fornitore. Per quanto riguarda, invece, gli interventi volti a garantire un migliore funzionamento del mercato al dettaglio, particolare rilievo hanno assunto, in entrambi i settori, la disciplina relativa ai contratti non richiesti, le nuove disposizioni in materia di procedura di costituzione in mora in caso di mancato pagamento dei clienti finali e l'avvio della riforma relativa alla trasparenza dei documenti di fatturazione.

Mercato elettrico

Mercato elettrico - Servizio di maggior tutela e servizio di salvaguardia

L'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE, prevede che «gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale

di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori».

Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, ha confermato l'assetto introdotto dal decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con

legge 3 agosto 2007, n. 125, che, a far data dall'1 luglio 2007, ha previsto l'istituzione:

- del servizio di maggior tutela, cui hanno diritto i clienti domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che non scelgono un fornitore sul mercato libero; per questi clienti il servizio è erogato dall'esercente la maggior tutela e la funzione di approvvigionamento continua a essere svolta dall'Acquirente unico¹;
- del servizio di salvaguardia destinato ai clienti diversi da quelli aventi diritto alla maggior tutela, nel caso in cui essi si trovino senza un esercente la vendita nel mercato libero o non abbiano proceduto a sceglierne uno; l'esercente di tale servizio è individuato attraverso procedure concorsuali per aree territoriali.

Per quanto riguarda le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela, le modalità di definizione, da parte dell'Autorità, dei prezzi relativi alle fasi liberalizzate della filiera elettrica (a copertura dei costi di approvvigionamento e di commercializzazione) fanno riferimento a condizioni di mercato. I prezzi relativi all'approvvigionamento sono infatti attualmente determinati sulla base dei prezzi registrati nel mercato all'ingrosso, attraverso operazioni matematiche prive di margini di discrezionalità.

Al contrario, ai fini della determinazione della parte relativa ai costi di commercializzazione, non esistendo un valore di mercato cui fare riferimento, viene seguito un criterio di aderenza ai costi di un ipotetico operatore nuovo, entrante nel segmento della vendita di energia elettrica ai clienti di piccole dimensioni.

Infine, le condizioni di erogazione del servizio di salvaguardia sono definite sulla base degli esiti delle procedure concorsuali di selezione degli esercenti la salvaguardia.

Servizio di maggior tutela – Aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela

Sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del *Testo integrato della vendita* (TIV), come modificato e integrato con la delibera 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, l'Autorità ha provveduto, come

di consueto, ad aggiornare trimestralmente i corrispettivi per il servizio di maggior tutela:

- per il trimestre aprile-giugno 2013, con la delibera 28 marzo 2013, 126/2013/R/eel;
- per il trimestre luglio-settembre 2013, con la delibera 28 giugno 2013, 283/2013/R/eel;
- per il trimestre ottobre-dicembre 2013, con la delibera 26 settembre 2013, 408/2013/R/eel;
- per il trimestre gennaio-marzo 2014, con la delibera 27 dicembre 2013, 638/2013/R/eel.

Per un dettaglio sui valori di tali aggiornamenti, si rinvia al Capitolo 2 del vol. I.

I corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica (corrispettivi PED) vengono aggiornati ogni trimestre sulla base del prezzo di cessione applicato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e per il servizio di dispacciamento. In particolare, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli dei corrispettivi PED sono definiti considerando:

- la valorizzazione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, nei mesi dell'anno solare già trascorsi;
- la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno, sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti, ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;
- la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali errori connessi con il calcolo del corrispettivo PED, relativo al periodo precedente.

La quantificazione degli importi da recuperare, al fine di ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali del servizio, ha la principale finalità di definire i corrispettivi, relativi all'anno solare di riferimento, il più

¹ La legge n. 125/07 stabilisce che l'esercente la maggior tutela sia un'apposita società di vendita, negli ambiti territoriali in cui l'impresa distributrice alimenta almeno 100.000 clienti finali, ovvero la medesima impresa distributrice negli altri casi.

possibile allineati ai costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela, minimizzando così gli importi di perequazione applicati negli anni successivi. Gli importi non recuperati nell'anno solare di riferimento sono, infatti, coperti tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento, e vengono recuperati dai clienti finali attraverso il prezzo di perequazione dell'energia (corrispettivo PPE).

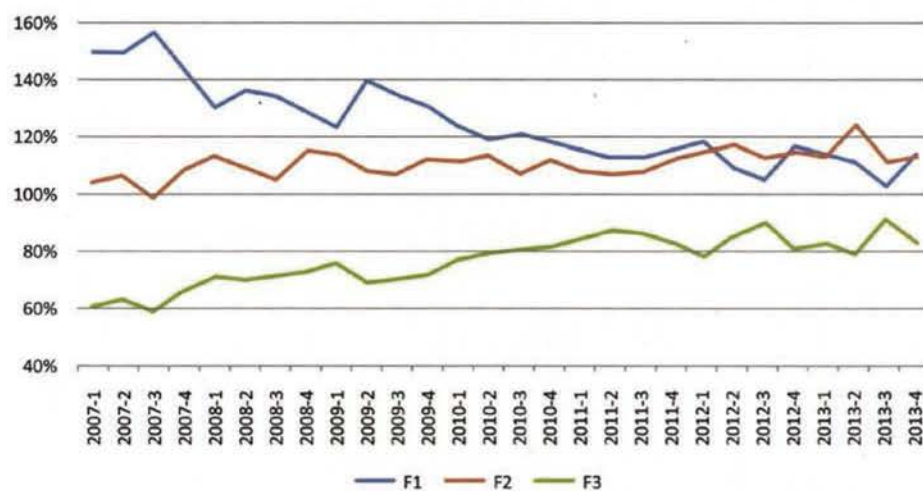
Le determinazioni degli importi di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2012 sono state effettuate dalla Cassa congraglio per il settore elettrico (CCSE) nel corso dell'anno 2013, in coerenza con le scadenze previste dal TIV. Ai fini dell'aggiornamento delle condizioni economiche del primo trimestre 2014, l'Autorità ha conseguentemente modificato i livelli del corrispettivo PPE per tenere conto di tali determinazioni. Inoltre, sono stati considerati gli importi versati dall'Acquirente unico al Conto relativo alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, che si riferiscono a partite economiche afferenti l'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica, svolta dallo stesso Acquirente unico.

Per un dettaglio sui conti della CCSE si rimanda al Capitolo 1 di questo volume.

Servizio di maggior tutela – Revisione delle fasce orarie

Ai sensi del TIV, a partire dall'1 luglio 2010, ai clienti domestici del servizio di maggior tutela dotati di misuratori elettronici programmati per fasce orarie e messi in servizio, è stata applicata una struttura di prezzi biorari, con corrispettivi PED (a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia) differenziati nelle fasce orarie F1 e F23 (F2+F3). Tale applicazione risulta automatica e non condizionata a una esplicita richiesta del cliente finale².

L'evoluzione della domanda e dell'offerta nel mercato all'ingrosso (Mercato del giorno prima - MGP) ha comportato che il Prezzo unico nazionale (PUN) assumesse un andamento, nelle diverse ore della giornata, differente rispetto a quanto storicamente rilevato e assunto a base della definizione dell'attuale struttura delle fasce orarie. In particolare, l'andamento dei prezzi è caratterizzato da una riduzione, in media annua, del differenziale del PUN tra le fasce orarie e dalla presenza, nei giorni lavorativi, di prezzi medi delle ore appartenenti alla fascia oraria F2 vicini ai prezzi medi delle ore incluse nella fascia oraria F1, soprattutto con un aumento relativo dei prezzi nelle ore serali (appartenenti alla fascia oraria F2).



Fonte: AEEGSI.

FIG. 4.1

Andamento del PUN per fascia oraria (rapporto % tra il prezzo medio trimestrale per fascia e il prezzo medio trimestrale)

² A tale fine è stato anche previsto un periodo transitorio, terminato il 31 dicembre 2011, durante il quale i corrispettivi PED biorari sono stati calcolati dall'Autorità sulla base di un rapporto predefinito tra il prezzo di fascia F1 e il prezzo di fascia F23, pari a 110%.

In ragione della suddetta evoluzione dell'MGP e della non coerenza con l'attuale struttura delle fasce orarie, dopo una lunga fase di consultazione che ha visto il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati³, con la delibera 22 maggio 2013, 215/2013/R/eel, l'Autorità ha previsto di mantenere la storica struttura dei corrispettivi PED ai clienti finali serviti nel servizio di maggior tutela stabilita dal TIV, stabilendo al contempo di continuare l'azione di monitoraggio dell'evoluzione dell'MGP e l'analisi sull'andamento dei prezzi nelle diverse fasce orarie, anche al fine di valutare modalità alternative di definizione dei prezzi che siano in grado di tenere maggiormente conto dei nuovi paradigmi di evoluzione del mercato.

Sul tema, l'Autorità ha successivamente ribadito tale orientamento nella memoria presentata il 13 gennaio 2014 dinanzi alla 6ª e alla 10ª Commissione della Camera dei Deputati, in merito all'esame del disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145. In particolare, il citato decreto legge, recante interventi urgenti di avvio del c.d. "Piano destinazione Italia", all'art. 1 contiene «*disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio e per lo sviluppo di tecnologie di maggiore tutela ambientale*», in base alle quali all'Autorità è richiesto di aggiornare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, «*gli attuali criteri di definizione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato*». Nella citata memoria l'Autorità ha richiamato gli esiti della consultazione avviata con la delibera 15 settembre 2011, ARG/elt 122/11, e ha ricordato come:

- l'opportunità di una revisione della vigente struttura dei prezzi biorari sia stata valutata anche alla luce di alcuni vincoli tecnici, posti dagli attuali strumenti di misura presso i clienti finali;
- un intervento di modifica delle ore da includere in ciascuna fascia oraria (per esempio, riclassificando le ore del pomeriggio come ore di punta) comporterebbe la necessità di riprogrammare i misuratori elettronici;

- la riprogrammazione dei misuratori elettronici richiederebbe da nove a dodici mesi di tempo sull'intero territorio nazionale, e dovrebbe essere accompagnata da una revisione sia delle modalità di attribuzione dei prelievi di energia elettrica, sia dei sistemi informativi dei soggetti coinvolti.

Tempi lunghi per la riprogrammazione dei misuratori, uniti all'incertezza sulle dinamiche del profilo orario dei prezzi, rendono dunque impossibile assicurare oggi, con continuità, la coerenza tra la struttura delle fasce orarie e l'andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica nel mercato. Anche relativamente ai sistemi di misura e di gestione dei dati, nonché della loro messa a disposizione ai consumatori finali, la rapida evoluzione tecnologica, tutt'oggi in corso, rende inopportuna un'azione immediata. L'interfaccia tra il consumatore finale, anche domestico, e il mercato elettrico è in fase di forte sviluppo, pure in considerazione di quanto previsto dalla direttiva europea 2012/27/CE in materia di evoluzione degli assetti regolatori e di mercato, al fine di promuovere una partecipazione più attiva della domanda.

Alla luce di queste considerazioni, nella memoria suddetta l'Autorità ha concluso che oggi non potrebbe che confermare le decisioni già assunte pochi mesi fa e sopra richiamate, le quali trovano fondamento anche nell'ampissima condivisione dei soggetti consultati.

Servizio di maggior tutela – Modifica delle componenti di commercializzazione al dettaglio

Con la delibera 27 dicembre 2013, 637/2013/R/eel, l'Autorità ha aggiornato i livelli delle componenti di commercializzazione al dettaglio del servizio di maggior tutela nel settore elettrico RCV, RCVi e DISP_{BT} e del corrispettivo PCV applicato ai clienti non domestici. Tale aggiornamento è stato effettuato in considerazione delle nuove modalità di riconoscimento degli oneri relativi alla morosità dei clienti finali, implementate a decorrere dall'anno 2013 con la delibera 28 dicembre 2012, 583/2012/R/eel.

In particolare, la nuova metodologia ha previsto che il riconoscimento degli oneri relativi alla morosità avvenga mediante la definizione del livello di *unpaid ratio* – vale a dire

³ Con la delibera ARG/elt 122/11, l'Autorità aveva avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di corrispettivi PED differenziati nel tempo ai clienti del servizio di maggior tutela. Nell'ambito di tale procedimento, era stato pubblicato il documento per la consultazione 24 maggio 2012, 216/2012/R/eel.

del tasso di mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti finali all'interno di un periodo temporale di 24 mesi - da applicare al fatturato dei clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela. Inoltre, ai fini della determinazione del livello di *unpaid ratio* da riconoscere, vengono considerati i livelli di tale tasso rilevati presso gli esercenti la maggior tutela più efficienti, tenendo conto del beneficio derivante dalla possibilità di ricorso al sistema indennitario, di cui alla delibera 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09, da parte di questi esercenti.

Infine, in ragione del diverso livello di *unpaid ratio* per area geografica e per tipologia di cliente finale (domestico e non domestico), la nuova metodologia ha stabilito che, pur mantenendo l'unicità del prezzo pagato dai clienti finali, la remunerazione degli esercenti la maggior tutela risulti differenziata per le diverse tipologie di clienti finali e ulteriormente distinta in base alle diverse aree geografiche definite ai sensi della richiamata delibera 583/2012/R/eel (Centro-Nord e Centro-Sud).

Ai fini dell'aggiornamento dei livelli delle componenti di commercializzazione al dettaglio del servizio di maggior tutela, l'Autorità ha effettuato un'apposita richiesta dati agli esercenti nel mese di ottobre 2013. Dai dati raccolti è emerso quanto segue:

- un incremento a livello nazionale di circa il 29% dell'*unpaid ratio* a 24 mesi, rispetto al livello rilevato in base ai dati raccolti per la determinazione relativa all'anno 2013;
- la conferma che il valore di *unpaid ratio* presenta significative differenziazioni sia a livello territoriale, sia con riferimento alla tipologia di clienti (domestici e non); riguardo ai clienti domestici si osserva, altresì, che il livello di *unpaid ratio* a 24 mesi risulta in linea, se non in miglioramento, rispetto a quanto rilevato in base ai dati raccolti per la determinazione relativa all'anno 2013;
- in almeno uno dei casi osservati, il suddetto incremento risulta particolarmente influenzato dalla presenza di morosità relativa alla fatturazione, da parte dell'esercente la maggior tutela, di importi derivanti dalla ricostruzione dei consumi riguardanti l'evidenziazione, da parte dell'impresa di distribuzione, di prelievi fraudolenti di alcuni clienti finali;
- al netto della morosità pertinente ai prelievi fraudolenti, l'incremento a livello nazionale dell'*unpaid ratio* a 24 mesi, rispetto al livello rilevato in base ai dati raccolti per la

determinazione relativa all'anno 2013, si attesta a circa il 9%.

In ragione delle suddette analisi, l'Autorità ha inoltre rivisto i livelli delle componenti RCV e RCVi, mantenendone la differenziazione, sia per le diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela, sia in base ai diversi ambiti territoriali attualmente previsti dal TIV (Centro-Nord e Centro-Sud), considerando il livello di *unpaid ratio* rilevato presso gli esercenti la maggior tutela più efficienti, al netto della morosità pertinente i prelievi fraudolenti. Relativamente alle modalità di riconoscimento di quest'ultima, è stato invece previsto un meccanismo transitorio di compensazione definito sulla base di criteri prudenziali, rinviando a successivo provvedimento la definizione del meccanismo di compensazione a regime. Il meccanismo transitorio stabilisce il riconoscimento di un incremento del livello di *unpaid ratio* agli esercenti che dimostrano di avere fatturato e non riscosso importi in seguito alla ricostruzione di consumi derivanti dall'evidenziazione, da parte dell'impresa di distribuzione, di prelievi fraudolenti. Inoltre, il livello delle componenti RCV e RCVi è stato rivisto per tenere conto:

- delle modifiche del tasso utilizzato per la remunerazione del livello del capitale investito netto, le cui variabili rilevanti sono definite in coerenza con quelle utilizzate per la determinazione delle tariffe per i servizi di rete, in ragione della revisione del tasso nominale delle attività prive di rischio, aggiornato al ribasso con la delibera 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel;
- dell'utilizzo, ai fini della remunerazione dell'attività di vendita, del tasso di remunerazione nominale, in considerazione della rilevanza, nella composizione del capitale investito netto, del livello del capitale circolante netto, per il quale non è prevista una rivalutazione annuale dell'importo riconosciuto.

Nell'ambito della revisione dei meccanismi di riconoscimento della remunerazione, è stata rinviata a successivo provvedimento la definizione del livello delle imposte convenzionali da utilizzare per la quantificazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto, prevedendo che, nell'ambito del suddetto provvedimento, siano definiti appositi meccanismi affinché il riconoscimento abbia efficacia anche con riferimento all'anno 2014.

Infine, anche alla luce degli aggiornamenti dei livelli delle componenti RCV e RCVi sopra evidenziati, l'Autorità ha rivisto

il livello del corrispettivo PCV applicato ai clienti finali non domestici, in modo da mantenere il corretto segnale di prezzo per tali clienti, in considerazione dell'impatto della morosità dei medesimi anche nel mercato libero. È stato inoltre rivisto il livello della componente $DISP_{gr}$ applicata ai clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela.

Servizio di salvaguardia – Selezione dei nuovi esercenti a partire dall'1 gennaio 2014

Il servizio di salvaguardia viene erogato dagli operatori individuati attraverso specifiche procedure di selezione, svolte sulla base degli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità. Per la selezione dei nuovi esercenti il servizio di salvaguardia a decorrere dall'1 gennaio 2014, alla luce dell'esperienza maturata in materia e dell'evoluzione del contesto normativo e regolatorio, l'Autorità ha ritenuto necessario rivedere alcuni degli elementi di disegno delle gare e del servizio di salvaguardia; ciò al fine di garantire la massima partecipazione da parte di operatori che fossero in possesso di predeterminati requisiti, nonché ai fini della determinazione della dimensione ottimale delle aree, oltre che dei criteri per il trasferimento dei punti serviti dal vecchio al nuovo esercente la salvaguardia, qualora gli stessi non coincidessero a seguito dello svolgimento delle procedure di gara.

In primo luogo, con la delibera 3 ottobre 2013, 436/2013/R/eel, l'Autorità ha proposto al Ministro dello sviluppo economico che, a partire dalla nuova assegnazione del servizio di salvaguardia, la durata del periodo di esercizio di tale servizio fosse stabilmente posta pari a tre anni, in luogo dei due in precedenza previsti, al fine di permettere una migliore gestione del rischio connesso con i clienti cui è erogato il servizio medesimo e, pertanto, di promuovere la massima partecipazione alle procedure concorsuali. Inoltre, nell'ambito del procedimento di cui alla delibera 19 settembre 2013, 395/2013/R/eel, l'Autorità ha pubblicato un documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti per la revisione delle procedure concorsuali per

l'assegnazione del servizio di salvaguardia di energia elettrica (19 settembre 2013, 396/2013/R/eel). Il procedimento è stato chiuso con la delibera 17 ottobre 2013, 456/2013/R/eel, con la quale l'Autorità ha, in primo luogo, rivisto le procedure concorsuali per quanto concerne:

- la definizione delle aree territoriali in cui ciascun soggetto è tenuto a erogare il servizio di salvaguardia;
- i requisiti minimi che gli operatori partecipanti alle procedure concorsuali devono possedere, stabilendo ulteriori requisiti e vincoli, quali l'obbligo di versamento di opportune garanzie, nei casi in cui il soggetto che partecipa a dette procedure si trovi in una situazione di concordato preventivo con continuità aziendale;
- le informazioni che gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali.

Con la medesima delibera 456/2013/R/eel, è stato altresì rivisto il meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili connessi con i clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia, e sono state approvate modifiche al TIV al fine di prevedere che nell'ambito del servizio di salvaguardia, qualora il cliente non paghi almeno una fattura relativa al servizio, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta dall'esercente, quest'ultimo possa chiedere all'impresa distributrice di procedere alla sospensione dei punti di prelievo e che, in tali casi, non si applichino le previsioni di cui al comma 4.3 della delibera 25 gennaio 2008, ARG/elc 4/08.

In sintesi, con il citato provvedimento l'Autorità è intervenuta al fine di assicurare la massima partecipazione alle procedure concorsuali da parte di soggetti che soddisfino determinati requisiti a garanzia dell'effettiva capacità di svolgere il servizio oggetto di assegnazione.

In data 22 novembre 2013, l'Acquirente unico ha pubblicato l'esito delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per il periodo 2014-2016 (Tav. 4.1.)

TAV. 4.1

Operatori assegnatari
del servizio di salvaguardia
per il periodo 2014-2016

AREA GEOGRAFICA	OPERATORE	Valore del parametro Ω (€/mWh)
Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige	Hera Comm	19,69
Lombardia	Hera Comm	16,48
Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia	Enel Energia	62,00
Toscana, Umbria, Marche	Hera Comm	16,89
Sardegna	Enel Energia	43,00
Lazio	Hera Comm	32,89
Campania, Abruzzo	Enel Energia	96,00
Puglia, Molise, Basilicata	Hera Comm	37,18
Calabria	Enel Energia	113,00
Sicilia	Enel Energia	99,00

In data 27 novembre 2013, su richiesta di Exergia (esercente la salvaguardia uscente nelle aree 1 (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige) e 3 (Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia) - esclusa dall'Acquirente unico dalla procedura per mancato rispetto dei requisiti di ammissione - il Presidente del TAR Lazio, con decreto n. 4628/2013, ha sospeso l'esecuzione dell'esito delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia nelle suddette aree, fissando la Camera di consiglio, per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare, al 20 dicembre 2013. Alla luce di tali circostanze, con la delibera 5 dicembre 2013, 562/2013/R/eel, l'Autorità ha adottato alcune disposizioni urgenti, necessarie per poter garantire la corretta erogazione del servizio di salvaguardia dall'1 gennaio 2014; ciò in quanto, in attesa della predetta pronuncia, si sarebbe generata un'incertezza in merito al soggetto che, a partire dall'1 gennaio 2014, avrebbe erogato il servizio di salvaguardia, cosa che avrebbe avuto un impatto negativo sull'ordinato espletamento delle procedure di *switching* nei punti di prelievo serviti in salvaguardia. In particolare, l'Autorità ha disposto che Exergia trasmettesse all'Acquirente unico, entro l'11 dicembre 2013 e secondo modalità dal medesimo definite, distintamente per l'area 1 e per l'area 3 e per ciascuna impresa distributrice, gli elementi informativi minimi necessari per permettere lo *switching*.

Infine, in considerazione della revoca della sospensione dell'esecuzione dell'esito delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia nelle aree 1 e 3 disposta dal TAR Lazio, con la delibera 11 dicembre 2013, 564/2013/R/eel, l'Autorità ha adottato disposizioni urgenti per poter garantire la corretta erogazione del servizio di salvaguardia a partire dall'1 gennaio 2014.

Servizio di salvaguardia - Oneri non recuperabili per morosità di clienti non disalimentabili

Con il decreto ministeriale del 23 novembre 2010, il Ministro dello sviluppo economico ha previsto l'adozione di uno specifico meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi al mancato pagamento delle fatture da parte di clienti finali non disalimentabili (meccanismo di reintegrazione degli oneri). In particolare, il decreto ministeriale ha stabilito che l'Autorità deve definire le modalità di attuazione delle procedure di recupero e gestione del credito, che gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a implementare per accedere al citato meccanismo.

I criteri di quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili, relativi ai crediti non riscossi, sono stati definiti dall'Autorità:

- con la delibera 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel, relativamente all'erogazione del servizio per ciascuno dei periodi di esercizio della salvaguardia, definiti dalle procedure a evidenza pubblica già effettuate (1 maggio 2008 - 31 dicembre 2008, 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2010 e 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013);
- con la delibera 456/2013/R/eel, relativamente all'erogazione del servizio per il periodo di esercizio 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016.

I suddetti meccanismi di reintegrazione prevedono il riconoscimento degli oneri sostenuti sulla base di criteri incentivanti, attraverso la previsione di premi e penalità a seconda del livello dei crediti non riscossi rispetto al fatturato e decorso un determinato periodo di tempo dall'emissione della fattura non pagata, al fine

di mantenere sul soggetto che eroga il servizio l'incentivo a una gestione efficiente del credito.

In merito alle modalità di copertura degli oneri relativi al meccanismo di reintegrazione, il decreto ministeriale del 21 ottobre 2010 ha previsto che tali oneri siano posti a carico di uno specifico corrispettivo di dispacciamento, applicato ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali con diritto alla salvaguardia. Su tale aspetto, l'Autorità ha ritenuto opportuno provvedere a una differenziazione del corrispettivo da applicare ai clienti serviti in salvaguardia e agli altri clienti aventi diritto al servizio, ma serviti nel mercato libero.

Relativamente alle procedure operative per il riconoscimento degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione per ciascun periodo di salvaguardia passato (2008-2010) e per l'anno 2011 dell'esercizio 2011-2013, gli esercenti la salvaguardia hanno presentato, entro il 30 novembre 2012, istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione.

Con la successiva delibera 6 dicembre 2012, 519/2012/R/eel, l'Autorità ha modificato le tempistiche e le modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e di erogazione, da parte della CCSE, degli oneri riconosciuti agli esercenti la salvaguardia nell'ambito del meccanismo di reintegrazione. In particolare è stato stabilito che:

- la CCSE modificasse il modello di presentazione dell'istanza e pubblicasse tale modello entro il 31 gennaio 2013;
- gli esercenti che avessero già presentato istanza al 30 novembre 2012, provvedessero a integrare tale istanza sulla base dei dati e delle informazioni, di cui al precedente alinea, entro il 31 marzo 2013;
- la quantificazione delle determinazioni definitive avvenisse entro il 30 giugno 2013 sulla base delle informazioni, di cui al precedente alinea, prevedendo al contempo che la CCSE erogasse entro il 31 dicembre 2012, a titolo di acconto, agli esercenti che avessero presentato istanza al 30 novembre 2012, un ammontare pari al 60% della quota relativa all'ammontare dei crediti non riscossi, dichiarata nell'istanza presentata.

Relativamente agli operatori che hanno ripresentato istanza, la CCSE ha provveduto alla determinazione definitiva entro le scadenze sopra riportate e ha comunicato i dati risultanti delle diverse istanze all'Autorità. Dall'analisi dei suddetti dati è emerso

che i dati comunicati dagli operatori entro il 31 marzo 2013 con l'integrazione dell'istanza erano, in alcuni casi, significativamente differenti rispetto a quelli precedentemente utilizzati ai fini delle quantificazioni di cui alla delibera 6 dicembre 2012, 519/12/R/eel, che risultavano a loro volta coerenti con l'istanza presentata il 30 novembre 2012; ciò ha comportato la necessità di approfondire ulteriormente le quantificazioni del meccanismo di reintegrazione e i criteri cautelativi utilizzati per l'esclusione dei dati non verificabili.

A seguito di tali approfondimenti, con la delibera 17 ottobre 2013, 458/2013/R/eel, l'Autorità ha, da un lato, modificato il meccanismo di reintegrazione di cui alla delibera 370/2012/R/eel, con riferimento agli esercizi della salvaguardia passati e all'anno 2011 e, dall'altro, ha disposto di rinviare a successivo provvedimento la definizione di aspetti specifici del meccanismo da applicare agli anni 2012 e 2013, prevedendo a tal fine che la Direzione mercati elettricità e gas potesse richiedere agli esercenti la salvaguardia dei dati aggiornati circa l'entità della morosità registrata negli anni 2011, 2012 e 2013.

Servizio di salvaguardia – Monitoraggio

Nel corso del 2013, l'Autorità ha effettuato un monitoraggio continuo della situazione di Exergia, risultante esercente il servizio di salvaguardia fino al 31 dicembre 2013 nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Il monitoraggio è stato effettuato a partire dal mese di settembre 2012, in ragione della effettiva difficoltà di Exergia nello svolgere adeguatamente il servizio per la restante parte del periodo di esercizio. In particolare, il monitoraggio è stato finalizzato a verificare che Exergia fosse in grado di assolvere agli adempimenti previsti dal contratto di dispacciamento con Terna.

Con la delibera 19 settembre 2013, 399/2013/R/eel, sono state invece adottate disposizioni urgenti per garantire l'erogazione del servizio di salvaguardia nel comune di Chiomonte, a causa della risoluzione del contratto di trasporto tra Exergia e AEM Comune di Chiomonte. Nello specifico, tali disposizioni hanno assicurato l'erogazione del servizio di salvaguardia da parte dell'esercente la maggior tutela, ai sensi del decreto 23 novembre 2007, in ragione delle circostanze verificatesi. Allo stesso tempo, e al fine di assicurare parità di trattamento ai clienti finali che

dovrebbero essere serviti in salvaguardia, è stato previsto che l'esercente la maggior tutela operante nel territorio interessato applicasse ai propri clienti in salvaguardia un corrispettivo pari al prezzo di approvvigionamento dell'energia elettrica previsto dal

decreto 23 novembre 2007, risultante dalla somma del valore del PUN e del parametro Ω praticato dall'esercente la salvaguardia, momentaneamente impossibilitato a erogare il servizio, nel relativo ambito territoriale.

Mercato del gas

Servizio di tutela - Modifica dell'ambito di applicazione

L'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE, prevede che «gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti, tra l'altro, la qualità e il prezzo delle forniture» e che, con riferimento alla definizione dei clienti vulnerabili, gli Stati membri possono fare riferimento, tra le altre cose, al divieto di interruzione delle forniture a tali clienti in momenti critici. Il decreto legislativo n. 93/11 ha definito clienti vulnerabili i clienti domestici, i clienti non domestici con consumi inferiori a 50.000 S(m³)/anno e i clienti finali titolari di utenze relative ad attività di servizio pubblico, ossia utenze nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole. Il medesimo decreto legislativo aveva inizialmente previsto che, per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continuasse transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento che le società di vendita avrebbero dovuto comprendere tra le proprie offerte commerciali. Tale previsione è stata successivamente modificata dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69; l'art. 4, comma 1, ha infatti apportato modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come modificato dal decreto legislativo n. 93/11, prevedendo che «per i soli clienti domestici», nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continuasse transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento che le società di vendita comprendono tra le proprie offerte commerciali.

In conseguenza della predetta modifica, con la delibera 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas, l'Autorità è prontamente intervenuta al fine di chiarire che l'obbligo di offerta delle condizioni economiche di

tutela, previsto dal *Testo integrato vendita gas* (TIVG), riguardasse solo i clienti finali domestici e non più gli altri clienti vulnerabili. In particolare, sono rimasti ricompresi tra i clienti aventi diritto al servizio di tutela i clienti finali domestici con riferimento a:

- ciascun punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico;
- ciascun punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico, con consumo non superiore a 200.000 S(m³)/anno.

Non sono invece più ricompresi tra i clienti aventi diritto al servizio di tutela i clienti finali non domestici con riferimento a:

- ciascun punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico;
- ciascun punto di riconsegna per usi diversi, con consumo non superiore a 50.000 S(m³)/anno.

Con la medesima delibera 280/2013/R/gas, l'Autorità ha altresì adottato disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 69/13 e al contempo a garantire una adeguata informativa ai clienti finali non domestici interessati da tali modifiche. Nello specifico, è stato previsto che le controparti di contratti di fornitura in essere con clienti finali non domestici, conclusi o comunque eseguiti in regime di tutela, disponessero di strumenti certi per sciogliere il vincolo contrattuale, permettendo inoltre al cliente finale di essere previamente informato della cessazione del servizio di tutela e di disporre degli elementi informativi adeguati, nonché di una tempistica congrua, per la valutazione delle diverse offerte presenti sul mercato. In ragione dell'urgenza delle disposizioni

adottate, la medesima delibera 280/2013/R/gas ha assicurato la partecipazione dei soggetti interessati nelle forme previste dalla delibera 30 ottobre 2009, GOP 46/09, in particolare fissando un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali successivi adeguamenti e integrazioni del provvedimento sopra illustrato.

Il decreto legge n. 69/13 è stato convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98, confermando la cessazione del servizio di tutela per i clienti finali non domestici. L'Autorità è quindi intervenuta anche al fine di tener conto delle osservazioni di operatori e associazioni, e con la delibera 17 ottobre 2013, 457/2013/R/gas, ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni di cui al decreto legge convertito, prevedendo a tale fine di modificare definitivamente le disposizioni del TIVG, affinché la regolazione del servizio di tutela fosse riferita esclusivamente ai clienti domestici. La delibera 457/2013/R/gas ha inoltre previsto, a integrazione della delibera 280/2013/R/gas, relativamente ai casi in cui il contratto inerente a clienti finali non domestici, concluso o comunque eseguito nel servizio di tutela, continui a produrre effetti in ragione del mancato esercizio del diritto di recesso, e comunque qualora il venditore non eserciti lo *ius variandi*, un termine entro il quale inviare le informazioni sul venir meno del regime di tutela al cliente finale non domestico. È stato altresì previsto che l'esercente la vendita provveda a specificare comunque, al cliente finale, le condizioni economiche applicate. Infine, anche in ragione delle segnalazioni pervenute dalle associazioni dei clienti finali non domestici, sono state definite specifiche modalità affinché l'Autorità effettui una maggiore informazione a beneficio dei clienti finali, anche a mezzo di incontri con le associazioni dei clienti finali non domestici, relativamente al venir meno del regime di tutela e agli obblighi previsti in caso di variazione unilaterale e di offerta di nuove condizioni contrattuali, e affinché svolga un attento monitoraggio circa il rispetto, da parte degli operatori, delle nuove previsioni adottate.

Servizio di tutela - Aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di tutela

In conformità al TIVG, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare per i trimestri aprile-giugno e luglio-settembre 2013 la componente CCI (a copertura dei costi di commercializzazione all'ingrosso), per i trimestri ottobre-dicembre 2013 e gennaio-marzo 2014 la

componente C_{MEM} (a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso), nonché, con medesima cadenza trimestrale, l'elemento QTV (il corrispettivo a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato per i trimestri aprile-giugno e luglio-settembre 2013 e a copertura dei soli costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato per i trimestri ottobre-dicembre 2013 e gennaio-marzo 2014) e, con cadenza annuale, le altre componenti delle condizioni economiche di fornitura.

Con riferimento agli aggiornamenti trimestrali, l'Autorità è intervenuta ad aggiornare le citate componenti:

- per il trimestre aprile-giugno 2013, con la delibera 28 marzo 2013, 125/2013/R/gas;
- per il trimestre luglio-settembre 2013, con la delibera 28 giugno 2013, 281/2013/R/gas;
- per il trimestre ottobre-dicembre 2013, con la delibera 26 settembre 2013, 406/2013/R/gas;
- per il trimestre gennaio-marzo 2014, con la delibera 27 dicembre 2013, 639/2013/R/gas.

Per il dettaglio dei valori di aggiornamento, si veda il Capitolo 3 del vol. I.

L'art. 6 del TIVG stabilisce i criteri di aggiornamento della componente di commercializzazione all'ingrosso CCI, per i trimestri aprile-giugno e luglio-settembre 2013, e della componente C_{MEM} a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, per i trimestri ottobre-dicembre 2013 e gennaio-marzo 2014.

A partire dall'1 aprile 2013, è stata attuata la riforma delle condizioni economiche applicate ai clienti finali del servizio di tutela nel mercato del gas naturale, che ha avuto un processo di implementazione articolato in più fasi (per un'illustrazione di tali modifiche si rimanda al paragrafo "Riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela" di questo Capitolo).

L'aggiornamento dell'elemento a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato QTV è invece previsto dall'art. 8 del TIVG. In particolare, tale elemento risulta aggiornato trimestralmente per tenere conto dei criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas di autoconsumo, perdite di rete, svasso/invaso della rete e gas non contabilizzato) nel servizio di trasporto.

Con riferimento, invece, agli aggiornamenti delle altre componenti:

- il livello della componente QS, relativa al servizio di stoccaggio, è stato aggiornato, con riferimento all'anno 2013, con la delibera 28 dicembre 2012, 578/2012/R/gas, per tenere conto dei livelli sia dei corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio, sia del corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas - riguardanti il medesimo anno 2013 - approvati con la delibera 26 luglio 2012, 313/2012/R/gas; successivamente, la delibera 5 marzo 2013, 92/2013/R/gas, ha modificato il livello della componente QS a decorrere dall'1 aprile 2013, mentre con la delibera 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas, tale componente è stata azzerata con decorrenza 1 ottobre 2013 (vedi in proposito il paragrafo "Riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela" di questo Capitolo);
- per il periodo 1 aprile 2013 - 30 settembre 2013, il livello della componente QT, relativa al servizio di trasporto, è stato modificato con la delibera 578/2012/R/gas con riferimento:
 - ai valori dell'elemento QTF, per tenere conto delle proposte tariffarie inerenti ai corrispettivi per i servizi di trasporto e di misura del trasporto del gas naturale nell'anno 2013, approvate ai sensi della delibera 6 dicembre 2012, 515/2012/R/gas;
 - ai valori dell'elemento QTV, ai fini dell'aggiornamento sia del coefficiente riferito alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all'autoconsumo, sia del valore della componente relativa al servizio di trasporto fino al Punto di scambio virtuale (PSV);
- per il periodo 1 ottobre 2013 - 31 dicembre 2013, il livello della componente QT, relativa al servizio di trasporto, è stato modificato con la delibera 406/2013/R/gas con riferimento sia all'elemento QTF, sia all'elemento QTV, per tenere conto di quanto stabilito dalla delibera 196/2013/R/gas (vedi in proposito il paragrafo "Riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela" di questo Capitolo);
- per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014, il livello della componente QT, relativa al servizio di trasporto, è stato modificato con la delibera 639/2013/R/gas con riferimento:
 - ai valori dell'elemento QTF, per tenere conto delle proposte tariffarie inerenti ai corrispettivi per i servizi di trasporto e di misura del trasporto del gas naturale nell'anno 2014,

approvate ai sensi della delibera 19 dicembre 2013, 603/2013/R/gas;

- ai valori dell'elemento QTV, ai fini dell'aggiornamento del coefficiente riferito alle perdite di rete e al gas non contabilizzato;
- il livello delle componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione è stato modificato con la delibera 20 dicembre 2012, 553/2012/R/gas, per l'anno 2013 e con la delibera 27 dicembre 2013, 633/2013/R/gas, per l'anno 2014;
- il livello della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio QVD è stato modificato con la delibera 196/2013/R/gas, a decorrere dall'1 ottobre 2013.

Infine, sono state apportate le seguenti variazioni alla componente QOA a copertura degli oneri aggiuntivi riguardanti la fornitura di gas naturale, di cui all'art. 11 del TIVG:

- con la delibera 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas, è stato determinato, a decorrere dall'1 ottobre 2012, il valore del corrispettivo CV^{BL} a copertura degli oneri connessi con il sistema di bilanciamento del sistema del gas;
- con la delibera 281/2013/R/gas, è stato modificato, con decorrenza 1 luglio 2013, il valore dell'elemento CV^V, relativo al corrispettivo unitario variabile per la contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi di gas. Con la delibera 19 dicembre 2013, 620/2013/R/gas, tale valore è stato confermato per il periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014;
- con la delibera 28 dicembre 2012, 581/2012/R/com, è stato previsto l'azzeramento dell'elemento CV^{OS}, relativo al corrispettivo variabile per la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio, sia degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici (GSE), riguardanti le misure transitorie a favore dei soggetti industriali che finanziano il potenziamento degli stoccaggi, secondo quanto stabilito dagli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.

Dall'1 ottobre 2013, a seguito della già richiamata riforma delle condizioni economiche di fornitura applicate ai clienti finali del servizio di tutela nel mercato del gas naturale, gli elementi a maggiorazione del corrispettivo variabile CV, applicato nell'ambito

del servizio di trasporto dei volumi immessi in rete a monte del PSV, e fino alla suddetta data inclusi nella componente QOA, sono stati compresi nell'elemento QT_{MCV} relativo alla componente di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso.

Il valore di QT_{MCV} è stato successivamente modificato, con decorrenza 1 gennaio 2014, a seguito della delibera 639/2013/R/gas, al fine di tener conto del nuovo livello dell'elemento CVOS, come stabilito dalla delibera 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com.

La riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela ha, tra l'altro, introdotto, con decorrenza 1 ottobre 2013, nuove componenti che sono dettagliatamente illustrate nel paragrafo sottostante.

Servizio di tutela – Riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela

Nel corso del 2013, l'Autorità ha dato piena attuazione alla riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, con particolare riferimento alle modalità di determinazione delle diverse componenti relative all'approvvigionamento della materia prima gas.

Tale riforma si inquadra in un contesto di mercato all'ingrosso del gas naturale, che in Italia si è progressivamente e strutturalmente evoluto nel corso degli ultimi anni. La forte contrazione della domanda, l'aumento dell'offerta e il cambiamento del quadro di regole a livello europeo e nazionale hanno consentito che si sviluppasse anche in Italia un mercato all'ingrosso con prezzi allineati a quelli degli altri mercati europei.

È all'interno di questo cambiamento strutturale che l'Autorità ha previsto di introdurre la riforma, con la principale finalità di trasferire ai clienti finali i benefici derivanti dal nuovo contesto di mercato, nonché di realizzare una complessiva revisione, di natura organica, dell'intero assetto delle condizioni economiche di tutela per allineare ogni singola componente ai costi efficienti del servizio che essa sottende.

La riforma è stata preceduta da un continuo confronto con i diversi soggetti interessati e ha visto la pubblicazione di vari documenti per la consultazione. In particolare, con il documento per la consultazione 13 novembre 2012, 471/2012/R/gas, l'Autorità

ha illustrato i propri orientamenti in relazione alla riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, con particolare riferimento alla componente CCI, proponendo di definire tale componente, già a decorrere dall'1 aprile 2013, unicamente sulla base del prezzo di mercato all'ingrosso *spot*⁴; ciò al fine di permettere una migliore attribuzione a ciascun cliente finale del costo di approvvigionamento all'ingrosso a esso riconducibile, garantendo così la coerenza tra i costi sostenuti dai venditori per l'approvvigionamento del gas naturale e i ricavi conseguibili dall'applicazione delle condizioni economiche del servizio di tutela. Gli esiti della consultazione hanno tuttavia evidenziato alcune criticità connesse con le tempistiche ristrette previste per l'implementazione della riforma e con la troppo ottimistica previsione di avvio del mercato fisico a termine del gas, organizzato dal Gestore dei mercati energetici (GME) e scelto come mercato di riferimento per la valorizzazione della componente relativa alla materia prima.

Con il successivo documento per la consultazione 14 febbraio 2013, 58/2013/R/gas, l'Autorità ha parzialmente modificato i propri orientamenti, estendendo le tempistiche di attuazione della riforma e prospettando la variazione di tutte le componenti delle condizioni economiche del servizio di tutela, a eccezione della componente QVD, in relazione alla quale gli orientamenti dell'Autorità sono stati oggetto dello specifico documento per la consultazione 15 marzo 2013, 106/2013/R/gas.

In particolare, con il documento per la consultazione 58/2013/R/gas, l'Autorità ha previsto un processo di implementazione della riforma articolato in più fasi:

- una prima fase di attuazione della riforma, con riferimento al periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 settembre 2013, in cui venisse mantenuta la struttura della formula di calcolo della componente CCI, aumentando però il peso dell'indice relativo ai prezzi di mercato di breve periodo e, conseguentemente, riducendo il peso dell'indice relativo ai prezzi dei contratti pluriennali indicizzati alle quotazioni dei prodotti petroliferi;
- una seconda fase di piena implementazione della riforma, a decorrere dall'1 ottobre 2013, entro la quale trasformare e innovare le modalità di determinazione della componente

⁴ Il termine "mercato/prezzo *spot*" è utilizzato in questo contesto in senso lato con riferimento al mercato all'ingrosso del gas di breve termine dove vengono negoziati prodotti "a pronti" in senso stretto (per esempio, prodotti giornalieri) e/o prodotti "a termine" (normalmente con consegna mensile, trimestrale, semestrale e annuale), in contrapposizione ai contratti pluriennali di importazione.

relativa alla commercializzazione all'ingrosso del gas e, coerentemente, delle altre componenti che concorrono a definire le condizioni economiche del servizio di tutela;

- una terza fase, con decorrenza successiva all'1 ottobre 2014, in cui avrebbero potuto essere introdotti, nell'ambito delle condizioni economiche, nuovi strumenti di copertura rispetto ai rischi di mercato.

Relativamente alla componente QVD, posta a copertura dei costi di commercializzazione⁵ sostenuti dai venditori al dettaglio di gas naturale per servire i clienti che non scelgono condizioni di libero mercato e che, quindi, si avvalgono del servizio di tutela, l'Autorità, con il documento per la consultazione 106/2013/R/gas, ha prospettato i propri orientamenti in merito alla revisione, dall'1 ottobre 2013, della suddetta componente, contestualmente all'avvio della seconda fase della riforma, al fine di permettere il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario di un operatore efficiente, tenendo in considerazione il riallineamento delle altre componenti.

Con la delibera 28 marzo 2013, 124/2013/R/gas, l'Autorità ha dato attuazione alla prima fase di implementazione della riforma, con l'obiettivo di accelerare il trasferimento dei corretti segnali di prezzo della materia prima ai clienti finali, tenendo conto dei costi e dei tempi necessari alle società di vendita per adeguare, in coerenza con la nuova regolazione, le proprie politiche di approvvigionamento, anche in ragione dei contratti già conclusi e in essere nell'anno termico 2012-2013. La delibera 124/2013/R/gas ha altresì aggiornato il valore della componente del servizio di stoccaggio (c.d. "componente QS"), con decorrenza 1 aprile 2013, in funzione dei criteri definiti dalla delibera 92/2013/R/gas⁶, sulla base degli esiti delle procedure d'asta di allocazione delle capacità per il servizio di punta.

Con la delibera 196/2013/R/gas, l'Autorità ha implementato

la seconda fase della riforma delle condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela del gas naturale, a partire dall'1 ottobre 2013.

In particolare, l'Autorità ha tra l'altro previsto che, a partire dall'1 ottobre 2013:

- la componente a copertura dei costi di approvvigionamento all'ingrosso (C_{MENA}) fosse definita unicamente con riferimento al mercato di breve periodo del gas naturale, assumendo a riferimento i prezzi che si sarebbero formati nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal GME, di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 93/11 (MT-GAS), e prevedendo al contempo che, nelle more del pieno funzionamento del mercato a termine italiano, relativamente all'anno termico 2013-2014, venissero considerate le quotazioni rilevabili presso l'*hub* TTF;
- fossero compresi, nell'ambito della determinazione della componente C_{MENA} oltre all'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale determinato sulla base delle quotazioni rilevate presso l'*hub* TTF, anche elementi a copertura del costo di trasporto internazionale e dei costi di trasporto del gas naturale dalla frontiera italiana al PSV, nonché un elemento comprensivo delle voci di costo precedentemente incluse nella componente QOA a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo variabile CV, applicato, nell'ambito del servizio di trasporto, ai volumi immessi in rete a monte del PSV;
- fosse introdotta un'apposita componente CCR, al fine di permettere la copertura, in capo ai venditori, del rischio connesso con le nuove modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso;
- fosse modificata la formula di determinazione della componente a copertura del servizio di trasporto QT_i, al fine

⁵ In generale, l'attività di commercializzazione del gas naturale comprende le funzioni finalizzate alla consegna del gas naturale al cliente finale, nel rispetto delle condizioni previste dal contratto di vendita. Con riferimento ai clienti di piccola dimensione, l'attività di commercializzazione è caratterizzata da:

- la rilevanza dei costi connessi con le attività di acquisizione del cliente;

- l'importanza della presenza di una rete commerciale distribuita sul territorio, necessaria sia per la fase di acquisizione del cliente da parte di nuovi venditori, al fine della sottoscrizione dei contratti, sia per la fase di fidelizzazione e trattenimento, al fine di evitare la perdita del cliente e la sua acquisizione da parte di un altro venditore;

- la necessità di predisporre strutture specifiche per l'assistenza e la gestione dei clienti, quali, per esempio, i *call center*;

- la necessità di dotarsi di adeguati sistemi informatici per la gestione delle informazioni, anche in considerazione della numerosità e della rilevanza delle medesime.

Sono poi identificabili, tra le altre, le seguenti sub-attività di commercializzazione: l'acquisizione del cliente finale, l'attivazione della fornitura, la gestione del contratto di vendita, la gestione del rapporto con l'impresa di distribuzione e l'impresa di trasporto, la gestione del rapporto con i fornitori grossisti a monte.

⁶ L'art. 6 della delibera 92/2013/R/gas stabilisce che il valore della componente QS è aggiornato considerando un costo della capacità di stoccaggio, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2013 (c.d. "decreto stoccaggio di modulazione"), determinato sulla base della media dei corrispettivi applicati, in conformità a quanto disposto all'art. 5 della medesima delibera, alla capacità conferita per il servizio di punta ai sensi dell'art. 6 della delibera 21 febbraio 2013, 75/2013/R/gas, e ai sensi della delibera 92/2013/R/gas, pesata sulla base della capacità cui essi si applicano.